

DL ENERGIA N. 181/2023: NON SERVE A CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI, NON AIUTA I TERRITORI COLPITI DA ALLUVIONE

*La maggioranza di destra ha approvato alla Camera **il cosiddetto decreto Energia**, nonostante le **proteste del Partito Democratico** e di tutte le opposizioni per l'ennesimo decreto-legge, per l'insopportabile contrazione dei tempi necessari a un dibattito approfondito sul merito delle norme e per la gravissima forzatura di un emendamento approvato in Commissione con un vero e proprio blitz notturno, il quale assegna poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al Presidente della Regione Sicilia. Una misura che non c'entra nulla con il decreto-legge, già fin troppo decreto omnibus.*

***Il provvedimento, sulla carta, si pone un duplice obiettivo:** da un lato aumentare la sicurezza energetica e incentivare la **produzione di energia da fonti rinnovabili** e dall'altra aiutare e **sostenere i territori** dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti da gravi fenomeni **alluvionali**.*

*Purtroppo, però, **li fallisce entrambi**.*

*Non solo manca completamente l'ambizione per contrastare i cambiamenti climatici con una politica energetica seria e robusta, ma questo decreto-legge **non è nemmeno coerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28**.*

***Manca l'attenzione alle micro, piccole e medie imprese**, che devono anch'esse poter vivere la transizione energetica come un'opportunità di sviluppo e di crescita, e **manca l'attenzione nei confronti delle famiglie**, abbandonate nel passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero senza un'informazione corretta e diffusa. La campagna che sarebbe dovuta partire a luglio non c'è ancora e non ha stanziamenti sufficienti.*

*“Questo decreto – [ha evidenziato Vinicio Peluffo nel dichiarare il no del PD al voto di fiducia](#) – era l'occasione per fare una pragmatica e lungimirante scelta di politica industriale e l'avete mancata, questo è il dato politico. E dovete ringraziare le opposizioni se avete evitato una totale figuraccia perché, **nella versione originaria del decreto, era prevista, all'articolo 4, una tassa sui nuovi impianti rinnovabili**. Davvero una bella pensata, per incentivare, una bella tassa di 10 euro per chilowatt per i primi 3 anni. Avete dovuto fare **marcia indietro per il muro delle opposizioni** e degli operatori. E fanno tenerezza le dichiarazioni della Lega che dicono ‘grazie a noi è stata tolta’. No, per colpa anche vostra era stata messa e, poi, siete stati costretti a fare dietrofront, punto”.*

Tra l'altro, **le nuove trivellazioni per la ricerca di gas saranno consentite anche in aree dove fino ad ora era vietato** per motivi ambientali e di sicurezza legati a fenomeni di subsidenza

Non solo, ma su un tema delicato come **l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi**, il decreto-legge rischia di mandare all'aria tutto il lavoro fatto fin qui introducendo il **nuovo meccanismo delle autocandidature** dei comuni anche in aree che sono state ritenute non idonee fino ad oggi per motivi scientifici.

L'altro grande tema contenuto in questo provvedimento è quello degli **aiuti ai territori colpiti dalle alluvioni**. Per prima cosa salta all'occhio l'eterogeneità delle tematiche trattate anche in questo decreto-legge. L'abuso di questo strumento è ormai sotto gli occhi di tutti, 53 decreti-legge in poco più di un anno di governo. Un vero record.

Il tema degli aiuti alle popolazioni colpite da disastri ambientali **meritava senza dubbio un provvedimento a parte**, e stupisce la superficialità della maggioranza di destra rispetto ad un tema così delicato.

Purtroppo ad oggi **gli aiuti promessi ai territori non sono mai arrivati**, o sono arrivati in piccola parte.

Il governo, ancora una volta, ha preferito non ascoltare nessuno, e ha bocciato tutti gli emendamenti delle forze estranee alla maggioranza sugli aiuti per gli alluvionati.

Per l'Emilia Romagna, bocciati quelli del PD che prevedevano stanziamenti di risorse, puntuali e con copertura di spesa, per indennizzi dei beni mobili per le famiglie. Bocciata la proposta per il credito d'imposta per le imprese. Bocciata la proroga del pagamento dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti per investimenti pubblici dei comuni colpiti dall'alluvione. Bocciati i sostegni all'agricoltura. Bocciate tutte le proposte per dotare di strumenti idonei e personale i Comuni proprio per usare le risorse del Pnrr. Bocciate le proposte che prevedevano fondi per la ricostruzione e per il credito di imposta e finanziamenti agevolati.

Per la **Toscana**, bocciate le proposte del PD per le misure di sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione, la richiesta di ulteriore sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali, le misure di sostegno al distretto industriale di Prato, lo stanziamento di contributi adeguati per i primi interventi di ricostruzione privata.

Bocciato anche l'emendamento che chiedeva 200 milioni per **l'alluvione nelle Marche**, anche per garantire il ristoro del 100% dei danni.

Come ribadito da **Marco Simiani** [durante la dichiarazione di voto per annunciare il voto contrario del Pd](#), **“Questo è il decreto delle questioni mancate. (...) Non vi è alcuna strategia per raggiungere gli accordi della COP28, per abbandonare l'uso dei combustibili fossili. Non è presente alcuna risorsa sul Fondo per il clima, oggetto dei tagli di 280 milioni. Non vi è alcun rispetto ambientale di compensazione locale per le trivellazioni, in pieno spregio ai principi dell'autonomia territoriale. Non c'è alcun incentivo per le imprese, in particolare per quelle che utilizzano le energie rinnovabili.**

Come vedete, non c'è strategia. E anche sul tema del mercato tutelato è mancata un'informazione vera e coerente, all'interno del percorso verso la liberalizzazione”.

Considerata l'importanza strategia per il Paese del tema della sicurezza energetica, del contrasto ai cambiamenti climatici e della necessità che l'Italia si doti di una forte politica energetica, **il Partito democratico non si è limitato ad opporsi all'azione della maggioranza di destra, ma ha presentato nel merito proposte specifiche**, pur nel poco spazio che il governo ha lasciato al dibattito e al confronto.

Proposte che avevano l'obiettivo di rendere questo decreto-legge **coerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28 e funzionale alla crescita sostenibile del settore produttivo**.

Il **governo** sembra infatti **ignorare**, continuando a puntare sull'attività estrattiva del gas, che sia stato raggiunto lo storico **accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili**.

Nell'ambito del meccanismo del **gas release**, ovvero il meccanismo che prevede la garanzia di fornitura, principalmente alle imprese gasivore, di gas nazionale a prezzi calmierati derivante dalle “trivellazioni”, è stato **bocciato** l'emendamento del PD che estendeva tale meccanismo anche alle **imprese del riciclo e dell'end of waste**.

Bocciato inoltre un subemendamento ad un emendamento dei relatori, che riscriveva la disciplina del **Fondo per il sostegno delle imprese per il servizio di rigassificazione**, destinando una quota pari al 50% del Fondo stesso alle Regioni, agli enti pubblici territoriali e agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, o dal **potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti** per il finanziamento di **misure di compensazione e riequilibrio ambientale**, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.

È stato respinto un emendamento che avrebbe consentito alle Regioni di avere l'ultima parola sulla scelta **delle aree idonee alla ricerca ed allo sfruttamento della geotermia**, così come disposto dalla Corte Costituzionale. Sugli interventi destinati alla ricerca geotermica rimane quindi **un vuoto normativo** che rischia di deturpare il territorio e mortificare le sue peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Unica, **parziale, buona notizia in questo ambito è l'approvazione alla Camera dell'ordine del giorno del PD** che impegna il governo a garantire alle Regioni la scelta delle aree idonee per la ricerca e lo sfruttamento della geotermia. Si apre finalmente uno spiraglio: anche questa destra sembra aver preso atto che non si possono continuare a deturpare territori con trivellazioni impattanti che compromettono le scelte autonome di sviluppo e le vocazioni locali. Ora serve una legge ad hoc.

Per ribadire che la transizione energetica è un'opportunità di sviluppo e crescita il PD ha proposto un emendamento che prevedeva interventi di sostegno alle piccole e medie imprese, un «**Fondo rinnovabili PMI**» volto a coprire una parte delle spese sostenute per gli impianti da fonte rinnovabile.

Così pure è stata respinta la proposta di riconoscere un **credito di imposta alle imprese** che realizzino o estendano **reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale** che usino almeno il 50 per cento di energia

derivante da fonti rinnovabili. I **termodotti** possono rappresentare una grande opportunità nel quadro delle criticità concernenti i costi energetici dei poli industriali.

Respinto altresì l'emendamento che intendeva **limitare il ruolo della CCS** (cattura delle emissioni di CO₂ provenienti da processi industriali) per le sole emissioni non altrimenti evitabili, o lì dove non vi siano alternative disponibili, come nel caso della gestione delle emissioni di processo derivanti dai processi industriali "**hard to abate**", al fine di scongiurare il pericolo che venga utilizzata per mantenere lo status quo.

Bocciato, come detto, l'emendamento che **rifinanziava integralmente il Fondo Italiano per il clima** oggetto di tagli di 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 fatti dall'ultima legge di Bilancio.

Grazie alla battaglia del PD e delle altre opposizioni, si è riusciti almeno a costringere il governo a fare dietrofront, **cancellando la tassa di 10 euro a kW** per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20kw. Davvero curiosa la pretesa del governo di sostenere le rinnovabili tassandole.

Nel comparto agricolo, infine, come negli altri settori produttivi, **il tema dell'energia**, dei suoi consumi e delle relative fonti di approvvigionamento sta assumendo, con il passare degli anni, **un'importanza sempre maggiore**. Il progresso tecnologico ha comportato il crescente impiego di fonti energetiche diverse.

Il comparto zootecnico è andato soggetto, soprattutto nelle regioni a più spiccata vocazione settoriale, ad un processo di intensa ristrutturazione produttiva e tecnologica.

Per questo Il PD ha cercato di intervenire per modificare in questa direzione il decreto Energia. Ma anche qui è stato **respinto il nostro emendamento** che prevedeva **misure finalizzate a includere anche le imprese agricole a forte consumo di energia elettrica** nelle misure introdotte per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori

Il PD, inoltre, ha chiesto che venissero **valorizzate quelle imprese agricole che svolgono un ruolo importante nel campo della produzione di energie da fonti rinnovabili**, e che concorrono in modo rilevante al progetto di transizione ecologica ed energetica e al contrasto al climate change. Ha chiesto di inserire nel decreto-legge la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestali.

È stata **respinto anche l'emendamento che tendeva a individuare** con più precisione, anche alla luce dei numerosi impegni che si stanno delineando per le Regioni, la definizione delle **aree idonee all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili** e la necessità di avere dati e supporti indispensabili sia per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, sia per garantire un equilibrato inserimento nel territorio e soprattutto nelle aree agricole.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del governo “Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” ([AC 1606](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite X Attività produttive e VIII Ambiente.

Interventi dei deputati del Gruppo PD-IDP:

esame di pregiudiziali Marco [Simiani](#);

discussione sulle linee generali: Anthony Emanuele [Barbagallo](#), Christian [Di Sanzo](#), Andrea [Gnassi](#), Antonella [Forattini](#), Maria Stefania [Marino](#);

dichiarazione di voto sulla questione di fiducia di Vinicio [Peluffo](#);

dichiarazione di voto finale di Marco [Simiani](#).

Si segnalano inoltre gli interventi Irene [Manzi](#), Roberto [Morassut](#), Federico [Fornaro](#) e Piero [De Luca](#), Ouidad [Bakkali](#), Mauro [Berruto](#), Gianni [Cuperlo](#), Christian [Di Sanzo](#), Sara [Ferrari](#), Antonella [Forattini](#), Federico [Fornaro](#), Emiliano [Fossi](#), Marco [Furfaro](#), Federico [Gianassi](#), Gian Antonio [Girelli](#), Andrea [Gnassi](#), Marco [Grimaldi](#), Maria Cecilia [Guerra](#), Giovanna [Iacono](#), Ilenia [Malavasi](#), Marco [Simiani](#), Stefano [Vaccari](#).

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CAPO I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori (art. 1, co. 1 - 4)

L'articolo 1 reca misure finalizzate ad **accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia**. In particolare, il comma 1 dispone che – fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza - ai fini dell'individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese c.d. elettrivore (iscritte all'apposito elenco presso la CSEA).

Il comma 2 – modificato in sede referente – demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la **definizione**, entro l'8 febbraio 2024, **di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili** da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a

realizzare, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti interessati. L'anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.

Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.

Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A.

Recesso dai contratti stipulati nell'ambito della misura cd "electricity release" (art. 1, co. 4-bis)

L'articolo 1, comma 4-*bis*, riconosce la **facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il GSE ai sensi della disciplina del cd "Electricity release"** (DM 341/2022), senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di riferimento zonale maturati durante il periodo di vigenza contrattuale. Tali modalità si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (art. 2, co. 1)

L'articolo 2, al comma 1, modificato in sede referente, sostituisce l'articolo 16 del DL n. 17/2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta – volta **all'incremento della produzione nazionale di gas naturale** da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico.

Misure per il rafforzamento dei terminali di rigassificazione onshore e off-shore (art. 2, co. 2 e 2-bis)

L'articolo 2, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto onshore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, apporta modifiche alla disciplina – di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 50/2022 – istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione off-shore di cui al medesimo articolo 5 del D.L. n. 50/22.

Criteri per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (art. 2, co. 2-ter)

L'articolo 2, comma 2-*ter* prevede che **le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali** appartenenti all'ambito territoriale interessato **il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di**

efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara. Non si prevede più, invece, che l'offerta di gara possa prevedere il versamento in ogni caso agli enti locali dell'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.

Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche (art. 3)

L'articolo 3 modifica e integra la **disciplina delle concessioni geotermoelettriche**. In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le lettere 0b) e 0c), integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l'uno e per l'altra, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati. Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1). Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un **Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione**, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lett. b). In sede referente, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.

Disposizioni per incentivare le Regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili (art. 4)

L'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad **incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione** e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (art. 4-bis)

L'articolo 4-bis, inserito durante l'esame in sede referente anche grazie a un emendamento del Pd, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di

VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per **rifacimento**, potenziamento o integrale ricostruzione **di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari**.

Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti a fonti rinnovabili (art. 4-ter)

L'articolo 4-ter, inserito durante l'esame in sede referente, prevede, al comma 1 le attività di **monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAEE fotovoltaici**. Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dai soli incentivi previsti dal D.lgs. n. 28/2011, e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al D.lgs. n. 199/2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3 lett. a) e b). In particolare, la lettera a), dispone che è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. La lettera b) adegua la disciplina dei meccanismi d'asta al ribasso, sopprimendo la previsione che consente l'accesso ai meccanismi d'asta ai (soli) impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee. Il comma 3, alla lettera c), dispone, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, che le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti (di cui all'articolo 43, comma 1 del D.lgs. n. 199/2021) si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità. Il comma 4, interviene sempre sul D.lgs. n. 199/2021, laddove prevede, una volta entrato in vigore il nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche (con l'adozione dei decreti attuativi), la soppressione del meccanismo di sostegno dello scambio sul posto. Il medesimo comma 4, in particolare, **demanda ad ARERA, su proposta del GSE, il compito di disciplinare le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti** in esercizio operanti in scambio sul posto. I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del meccanismo incentivante del ritiro dedicato (cui i nuovi impianti, entrati in esercizio dopo la soppressione dello scambio sul posto, potranno accedere). Il comma 7 disciplina la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica.

Misure a sostegno dell'edilizia (art. 4-quater)

L'articolo 4-quater, introdotto in sede referente, **proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata** e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica nell'area del centro Italia post sisma 2016 (art. 4-quinquies)

L'articolo 4-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni introdotte al fine di **facilitare l'accesso agli incentivi per la realizzazione di interventi sugli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016**.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas (art. 4-sexies)

L'articolo 4-sexies, inserito durante l'esame in sede referente, prevede – **al fine di accelerare la definizione dei procedimenti** e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale – **l'incremento da 50 a 70 del numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS** (lettera a), numero 1), nonché la riscrittura della disciplina relativa alla copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA e ai compensi dei relativi componenti (lettera b).

Sono inoltre modificate (dalla lettera a), numero 2) le modalità mediante le quali la Commissione VIA-VAS si avvale, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca. In particolare viene previsto che l'avvalimento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) non è più facoltativo e avviene sulla base di un'apposita convenzione nel limite di 500.000 euro annui.

Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 4-septies)

L'articolo 4-septies – inserito in sede referente – prevede l'introduzione di un **meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile**, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7). A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-bis il citato decreto legislativo.

Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ets per la compensazione dei costi indiretti (art. 4-octies)

L'articolo in esame, introdotto in sede referente, **incrementa di 150 milioni** annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al **Fondo per la transizione energetica** nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili (art. 5, co. 1 - 3)

L'articolo 5 istituisce, al comma 1, un **meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili**. Il comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA. Il comma 3, infine, prevede che il decreto di istituzione della Commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del

D.Lgs. n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy (lett. a) e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy (lett. b).

Incentivi agli impianti alimentati da biomasse (art. 5, co. 3-bis)

L'articolo 5, comma 3-*bis* – inserito in sede referente – interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, **la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa** che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Il comma 3-*bis* in esame dispone che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

Misure per la promozione del biometano (art. 5, co. 3-ter - 3-quinquies)

L'articolo 5, al comma 3-*ter*, inserito in sede referente, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 – recante la disciplina di **sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese** titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso **il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione**. Il comma 3-*quater* – inserito in sede referente – dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal TU delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. n. 504/1995), si applichino, nell'ambito di un programma pluriennale previsto dalla direttiva 2003/96/CE(ETD), anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione ha efficacia dalla data del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea. Il comma 3-*quinquies*, inserito in sede referente, dispone che Acquirente Unico S.p.A. possa svolgere le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.

Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione (art. 5-bis)

Il presente articolo, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce delle **modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano** e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso.

Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti (art. 6)

L'articolo 6, comma 1, prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la **realizzazione di sistemi di condensazione ad aria** o, come

aggiunge un'integrazione al testo approvata nel corso dell'esame in sede referente, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, **costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al ministero dell'Ambiente** e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di pre-screening; analogamente, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione (comma 2). I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica (comma 3).

Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2 (art. 7)

L'articolo 7 apporta alcune **modifiche** al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina **in materia di cattura e stoccaggio della CO2** (Carbon Capture and Storage - CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici **per il rilascio di licenze o autorizzazioni** allo stoccaggio di CO2. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in esame l'urgenza delle misure proposte deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "Hard To Abate" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

Misure per lo sviluppo della filiera agli impianti eolici galleggianti in mare (art. 8, co. 1 e 2)

L'articolo 8, nel testo modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'individuazione, in almeno **due porti del Mezzogiorno**, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di **un polo strategico** nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio **di piattaforme galleggianti** e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale **per la produzione di energia eolica in mare**.

Avvalimento della guardia costiera (art. 8, co. 2-bis)

L'art. 8, comma 2-*bis*, prevede che il **MASE si avvalga del Corpo delle capitanerie di porto** – Guardia costiera nelle attività connesse allo sviluppo delle piattaforme galleggianti per l'energia eolica in mare.

Modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 8, co. 2-ter)

L'articolo 8, comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 199/2021.

In particolare il comma in esame introduce modifiche all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021 statuendo che il **ministero dell'Ambiente** e della sicurezza energetica adotta, rendendolo pubblico sul proprio sito web, un **vademecum per i soggetti proponenti dei progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, con gli adempimenti e le informazioni minime necessarie ai fini dell'avvio del procedimento unico.

Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica – portale digitale degli interventi di sviluppo e delle connessioni alla rtn (art. 9, co. 1 - 4)

L'articolo 9 dispone e disciplina, ai commi da 1 a 4, **la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale** che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera, alle regioni e province autonome e, aggiunge una modifica approvata in sede referente, agli operatori interessati, l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.

Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica – semplificazioni per le opere sulle reti distribuzione e di connessione di queste alla rtn (art. 9, co. 5 - 9-quater)

L'articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, **fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV**, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, **siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori**, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici.

Una modifica approvata in sede referente prevede che non sia richiesta la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica preventiva archeologica, nei casi in cui la denuncia di inizio lavori (DIL) sia corredata dall'asseverazione da parte di che l'esecuzione dei lavori non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti né mutamenti nell'aspetto esteriore dei luoghi. Ove non sussistano le condizioni per sottoporre le opere a DIL, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le **amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi**.

L'istanza di autorizzazione unica si intende comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. I commi da 9-bis a 9-quater, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, prevedono la possibilità di autorizzare con

il medesimo procedimento previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete di distribuzione possono essere autorizzate, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, purché abbiano una tensione non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato.

Semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili (art. 9, co. 9-*quinquies* - 9-*undecies*)

L'articolo 9, commi da 9-*quinquies* a 9-*undecies* prevedono **misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili**. In particolare, il comma 9-*quinquies* **proroga** fino al 30 giugno 2025 l'efficacia delle semplificazioni previste dall'articolo 47, comma 1-*bis* del D.L. n. 13/2023 che esentano dallo svolgimento della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA taluni impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aeree idonee contemplate da piani sottoposti a VAS.

Il comma 9-*sexies* **eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza** superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

Il comma 9-*septies* **eleva da 10 a 12 MW la soglia** di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica.

Il comma 9-*octies* precisa che le suddette semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 9-*novies* prevede espressamente che anche il concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all'esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell'ambiente provvede all'adozione della VIA.

Il comma 9-*decies* estende alle dichiarazioni di cui agli articoli 12 (verifica dell'interesse culturale) e 13 (dichiarazione dell'interesse culturale) del D.Lgs. n. 42/2004 l'ambito di applicazione della disposizione in base alla quale gli effetti delle nuove dichiarazioni non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento propedeutico a tali dichiarazioni, il provvedimento di VIA o altro titolo abilitativo.

Il comma 9-*undecies*, infine, consente l'avvio dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili anche in assenza del parere del gestore di rete di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, comunque da acquisirsi nel corso del procedimento.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (art. 10)

L'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a **finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento**.

Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi (art. 11)

L'articolo 11, modificato in sede referente, reca numerose **modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico**.

La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un **procedimento alternativo**, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI), che prevede la presentazione di **autocandidature** e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA).

L'autocandidatura può essere avanzata da enti territoriali e ministero della difesa, con riguardo alle proprie strutture militari, **anche in aree al momento** non ricomprese tra quelle considerate **idonee** alla luce dell'iter fino ad ora seguito secondo precise indicazioni scientifiche.

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (art. 12)

L'articolo 12 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) – al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti – il compito di istituire un **registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici**, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

Disposizioni in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici (art. 12-bis)

L'articolo 12-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente, introduce misure riguardanti: la **quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche** dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici, gli **elementi che devono essere** descritti nella **documentazione** di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici e misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.

Sogesid (art. 12-ter)

L'articolo 12-*ter*, introdotto in sede referente, **individua la Sogesid spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato**, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica, ivi inclusi gli interventi previsti dal PNRR, autorizzandola a tal fine, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il MASE e il MIT, a stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Rifinanziamento del fondo italiano per il clima (art. 13)

L'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica (art. 14)

L'articolo 14, comma 1, stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico.

Al comma 2, trasferisce al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità.

Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico.

Il comma 4 abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela, disponendo, tuttavia, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore. Il comma 4-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che gli esercenti il servizio di tutela presentino all'ARERA una relazione indicante i costi direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, ai fini del loro riconoscimento a valere sulle tariffe elettriche.

I commi 5 e 5-bis prevedono che l'addebito diretto autorizzato dal cliente per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità e disciplinano gli obblighi informativi utili affinché ciò avvenga in modo trasparente ed efficace.

Il comma 6 dispone che l'ARERA provveda ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, assegnando un termine tra il 9 e il 10 gennaio 2024 per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici.

Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele graduali e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio. Il comma 7-bis, aggiunto nel corso dell'esame

in sede referente, modifica la disciplina del portale delle offerte prevista dalla legge n. 124/2017 affinché gli operatori trasmettano tempestivamente le proprie offerte e rafforza il ruolo del comitato tecnico consultivo.

Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo (art. 14-bis)

L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il **rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»**, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Il comma 2 del medesimo articolo prevede un decreto ministeriale che individui le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi.

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane (art. 14-ter)

L'articolo 14-*ter*, inserito durante l'esame in sede referente, prevede (comma 1, lettera a) che il **Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale** (salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE).

Viene altresì previsto (comma 1, lettera b) che la valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità dei progetti relativi a tali interventi compete alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e viene disciplinata la valutazione di incidenza per gli interventi e le opere in questione che rientrano in siti che costituiscono la rete "Natura 2000". Infine viene disposto (comma 2) che i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Sicilia (art. 14-quater)

L'articolo in esame prevede la nomina a **Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia, per la durata di due anni prorogabili**, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento **dei rifiuti**, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei poteri a lui attribuiti.

Il comma 9 prevede, inoltre, **la copertura finanziaria** degli investimenti previsti, nel limite di **800 milioni** di euro complessivi, con risorse prese **dai Fondi di coesione**.

CAPO II – MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023

Commissione tecnica PNRR-PNIEC (art. 14-*quinquies*)

L'articolo 14-*quinquies*, inserito durante l'esame in sede referente, **modifica la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC**, prevedendo la possibilità che la stessa possa essere articolata in **Sottocommissioni e Gruppi istruttori** e disciplinando la composizione delle sottocommissioni medesime.

Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 15)

L'articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le **tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici** finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche** interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione (art. 16)

L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici**, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023 (art. 17)

L'articolo 17 prevede che **le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana**, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, **possono accedere alle misure di indennizzo**- di cui all'articolo 5, D. Lgs. n.102/2004 - anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative (comma 1).

Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (comma 2).

Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 29 ottobre 2023 (art. 18)

L'articolo 18, al comma 1, modificato in sede referente, dispone l'applicazione – nei territori della Regione **Toscana** interessati condizioni metereologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 – del regime di **aiuto per le aree di crisi industriale** (D.M. 24 marzo 2022).

Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis” e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 destina risorse disponibili, **sino a 50 milioni di euro**, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Disposizioni in favore dei territori della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 (art. 18-bis)

L'articolo 18-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente, prevede l'**esenzione** dall'applicazione dell'imposta municipale propria (**IMU**), per l'anno **2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti** od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione **Umbria** (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) **colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023**.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Riutilizzo dei materiali di dragaggio (art. 19, co. 1)

L'articolo 19, comma 1, consente il **riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere**, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.

Abrogazione articolo 33-*ter* DL 77/2021 – Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico (art. 19, co. 2)

L'articolo 19, comma 2 dispone l'**abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione** degli oneri generali di sistema elettrico.

Efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica (art. 19, co. 3)

L'articolo 19, comma 3, sopprime la previsione dettata dall'art. 19-*ter* del DL 17/2022 relativa alla emanazione di un **regolamento ministeriale per stabilire gli standard tecnici** e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali.

Abolizione della possibilità per il ministero dell'ambiente di accedere alle informazioni relative ai mercati elettrico e del gas (art. 19, co. 4)

L'articolo 19, comma 4, prevede **l'abrogazione della disposizione** (introdotta con il decreto-legge 176/2022) **che consente al ministero dell'Ambiente** e della sicurezza energetica (MASE) **di accedere**, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, **alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato** per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

Regolamentazione dell'erogazione di incentivi da parte del GSE e dei connessi flussi informativi (art. 19, co. 4-bis)

L'articolo 19, comma 4-*bis* **abroga la norma che prevede la disciplina** con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **dei rapporti tra Acquirente Unico S.p.A. e GSE** nell'ambito della regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi.

Superamento del prezzo unico nazionale (art. 19, co. 4-ter)

L'articolo 19, comma 4-*ter* fissa **al 1° gennaio 2025 il termine** a partire dal quale **ai clienti finali si applicano i prezzi zonal** e prevede l'istituzione di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale.

Disposizioni finanziarie (art. 20)

L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti **variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento**, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 21)

L'articolo 21 dispone **l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 10 dicembre 2023.**

Iter

Prima lettura Camera

[AC 1606](#)

Prima lettura Senato

[AS 996](#)

[Legge n. 11 del 2 febbraio 2024](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

[Testo coordinato del decreto-legge](#)

| Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare | | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| Gruppo Parlamentare | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
| APERRE | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
| AVS | 0 (0%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| FDI | 78 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| FI-PPE | 27 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| IVICRE | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (100%) |
| LEGA | 35 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| M5S | 0 (0%) | 33 (100%) | 0 (0%) |
| MISTO | 0 (0%) | 1 (33,3%) | 2 (66,7%) |
| NM-M | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| PD-IDP | 0 (0%) | 43 (100%) | 0 (0%) |